

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 01/04/2010

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit-ljb.diritto.it/docs/29240-comunque-certo-che-nessuna-disposizione-prescriveva-per-gli-appalti-di-servizi-antecedentemente-all-entrata-in-vigore-del-codice-dei-contratti-pubblici-non-applicabile-come-rilevato-alla-presente>

Autore: Lazzini Sonia

È comunque certo che nessuna disposizione prescriveva per gli appalti di servizi, antecedentemente all'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (non applicabile, come rilevato, alla presente vicenda), la formazione di una commissione giudicatri

C.St. 26.02.2010 n. 1153

È comunque certo che nessuna disposizione prescriveva per gli appalti di servizi, antecedentemente all'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (non applicabile, come rilevato, alla presente vicenda), la formazione di una commissione giudicatrice in numero dispari.

Sulla base di questa considerazione vengono meno tutti i profili connessi al rispetto, da parte della stazione appaltante, dei principi del diritto comunitario, essendo ben evidente come la piena conoscenza, da parte delle imprese partecipanti, dei criteri di valutazione (come enunciati nella lettera d'invito) costituisce anche legittimazione per una previsione e applicazione di sottocriteri che trovino in quella piena rispondenza logica (Corte di Giustizia CE 24 gennaio 2008 in C- 352/06).

Le doglianze proposte dall'appellante riguardano: la composizione della Commissione giudicatrice, l'attività della stessa con peculiare riguardo sia alle modalità di apertura dei plichi e di conseguente conoscenza delle condizioni contrattuali proposte, sia alla decisione di demandare adempimenti di rilievo ad un gruppo di lavoro costituito dalla Commissione stessa sia alla asseritamente illegittima formulazione di sub criteri nei quali è stata data rilevanza ad elementi riferibili alle qualità soggettive dell'offerente e non già alla sua proposta progettuale.

Sono state altresì prospettate questioni inerenti l'ammissibilità del ricorso nei confronti dell'aggiudicazione provvisoria nonché le metodiche di subentro e di affidamento del servizio all'impresa aggiudicataria, ritenute dall'appellante contrarie a precisi canoni normativi.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

L'appello è infondato.

Di queste ultime questioni va sgombrato il campo rilevando, quanto all'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria che la questione non presenta più alcun interesse per chi la propone, essendosi radicata conformemente la lite in merito alla aggiudicazione definitiva. Quanto alle modalità con le quali quest'ultima è stata eseguita (con particolare riferimento al mancato rispetto della tempistica imposta dall'articolo 10 c. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sufficiente rilevare che tale precetto non si applica ad appalto bandito prima della entrata in vigore di quel provvedimento legislativo, come è nel caso di specie, risalendo il bando dal quale è scaturita la controversia al giugno del 2006, mentre a' sensi dell'articolo 253 del medesimo Codice dei contratti pubblici, la normativa in esso contenuta si applica alle procedure bandite dopo il 1° luglio di quello stesso anno.

Considerazioni analoghe consentono di respingere il primo motivo, dedicato a dimostrare come la composizione di quattro membri della Commissione sia contraria sia alle prescrizioni normative sia ai criteri di carattere generale.

Relativamente a questi ultimi è agevole osservare che, se così fosse, non avrebbero ragion d'essere le regole, pure presenti nell'ordinamento sia amministrativo sia giudiziario (ed applicate come criterio di chiusura ogni qualvolta se ne imponga la necessità), che assegnano, nell'evenienza della parità di voti all'interno di un collegio, la preferenza alla soluzione votata dal Presidente.

A prescindere da questo generale profilo, è comunque certo che nessuna disposizione prescriveva per gli appalti di servizi, antecedentemente all'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (non applicabile, come rilevato, alla presente vicenda), la formazione di una commissione giudicatrice in numero dispari.

Il precetto valeva invece per gli appalti di lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 21, c. 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Secondo l'appellante tale disposizione è stata interpretata da questa Sezione come codificazione di un principio immanente nell'ordinamento generale e, per questo, estensibile anche alla materia degli appalti di servizi.

Le affermazioni di questa Sezione sono state tuttavia estese, dall'interpretazione fornita dall'appellante, ben oltre gli ambiti e le finalità perseguite, come è agevole dedurre dalla lettura della invocata pronuncia C.d.S., V, 18 marzo 2004, n. 1408, secondo la quale “pur in mancanza, nel settore degli appalti di servizi, di una espressa disposizione concernente la composizione della commissione giudicatrice, questa, avendo anche in detto settore il compito di valutare la qualità del servizio offerto, deve essere composta, almeno prevalentemente, da persone fornite di specifica competenza tecnica o munite di qualificazioni professionali che tale competenza facciano presumere.”

Mancano, conseguentemente, i riferimenti al numero dei membri della commissione, mentre dall'ordinamento costituzionale e dai principi di buon andamento e imparzialità discende la regola della specifica e necessaria competenza tecnica e della peculiare qualificazione professionale dei componenti di organo di valutazione nell'ambito dei servizi.

Va, in definitiva, ribadito quanto enunciato da C.d.S., IV, 12 maggio 2008, n. 2188 che ha affermato di non ravvisare” ragioni che autorizzino a discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nell'art. 21 della legge nr. 109 del 1994, in materia di nomina e composizione delle Commissioni di gara negli appalti di lavori, non sono automaticamente applicabili a quelli di servizi e forniture (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2006, nr. 3579; sez. VI, 22 novembre 2005, nr. 6519; id. 12 novembre 2003, nr. 7251; sez. V, 10 giugno 2002, nr. 3207; sez. VI, 3 dicembre 1998, nr. 1648).

Ciò discende, secondo l'avviso di gran lunga prevalente, dal carattere eccezionale delle disposizioni in oggetto (sia quelle relative al numero e alle modalità di scelta dei componenti la Commissione, sia quella che impone che detta nomina avvenga dopo la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti): e, difatti, anche laddove il citato art. 21 è stato considerato espressione di un principio generale, ciò si è fatto limitatamente alla disposizione secondo cui i membri della Commissione devono essere in maggioranza esperti del settore cui affinisce l'oggetto di gara, e non certo anche in riferimento alle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute nella medesima norma.”

Non consegue favorevole scrutinio neppure la doglianza inerente la modalità di apertura dei plichi, che sembra suggerire una elusione non proprio lecita della disciplina della trasparenza.

E' sufficiente, per fugare ogni dubbio sul comportamento della Commissione, la piana lettura del verbale di gara 18 dicembre 2006, come esattamente osservato dal Giudice di prime cure: l'organo di valutazione, infatti, ha aperto esclusivamente le buste A recanti la documentazione amministrativa, mentre la busta B e quella C sono state solo visionate all'esterno per constatare “la presenza dei plichi contenenti la documentazione tecnica, rinviando il controllo della sua completezza a fase successiva”.

Parimenti infondata è la contestazione relativa alla violazione delle regole della trasparenza per avere la Commissione scomposto i criteri di valutazione indicati nella lettera di invito in sub criteri del tutto nuovi e manipolativi della volontà cristallizzata nella *lex specialis* della gara.

Giova, in primo luogo, rilevare come tali sub criteri siano stati predisposti dalla Commissione prima dell'apertura delle offerte tecniche, come peraltro confermato dal gruppo di lavoro chiamato ad analizzare la documentazione e il progetto organizzativo operativo delle imprese concorrenti.

Le predette griglie di analisi trovano peraltro nel bando e negli atti connessi riferimento sostanziale, essendo le medesime null'altro che specificazione dei criteri ivi indicati.

Basta, al riguardo, scorrere quanto precisato nella lettera d'invito Estav sud-est a pagine 5 e 6 per accertare come i sub criteri non siano altro che una riproduzione lievemente più estesa di una serie di elementi compiutamente elencati nell'ambito della documentazione tecnica richiesta alle imprese interessate alla gara.

Sulla base di questa considerazione vengono meno tutti i profili connessi al rispetto, da parte della stazione appaltante, dei principi del diritto comunitario, essendo ben evidente come la piena conoscenza, da parte delle imprese partecipanti, dei criteri di valutazione (come enunciati nella lettera d'invito) costituisce anche legittimazione per una previsione e applicazione di sottocriteri che trovino in quelli piena rispondenza logica (Corte di Giustizia CE 24 gennaio 2008 in C- 352/06).

Va, infine, respinta la doglianza con la quale si deduce che i su indicati sottocriteri avrebbero innovato sulla metodica valutativa, trasferendo il sindacato di conformità e convenienza tecnica dal profilo oggettivo a quello soggettivo (dovendo premiarsi la progettualità e non certo la struttura in quanto tale dell'offerente).

Per negare ingresso a tale motivo è sufficiente rilevare come l'elemento del progetto di gestione in parola fosse considerato (nella citata lettera d'invito) nella specifica prefigurazione di sistema organizzativo nel quale dovevano essere indicati la struttura e l'organigramma aziendale, l'appartato logistico ed informatico proposto per l'appalto, ivi compresi i servizi integrati con indicazione almeno del numero delle persone che l'offerente intende impiegare nello svolgimento del servizio, la relativa qualifica ed il monte orario.

Tutti questi elementi, ancorché preordinati al progetto gestionale, richiedono per la loro ponderazione l'indicazione espressa ed esauriente di aspetti organizzativi.

Questi ultimi vengono riguardati dalla lettera d'invito non già come elementi qualificanti il soggetto erogatore del servizio bensì quali caratteristiche obiettive del progetto di gestione e, per questa ragione, ne connotano le qualità specifiche.

Alla stregua delle considerazioni appena svolte l'appello va respinto.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1153 del 26 febbraio 2010, emessa dal Consiglio di Stato

**N. 01153/2010 REG.DEC.
N. 01310/2008 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2008, proposto da:
Ricorrente S. Coop. P. A., rappresentato e difeso dagli avv. Ermes Coffrini,
Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via
Panama, 12;

contro

Estav Sud-Est Ente Servizi Tecnico-Amm.Vi Area Vasta Sud Est, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18; Azienda Usl 9 di Grosseto, Azienda Usl 7 di Siena;

nei confronti di

Controinteressata Service S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Erba, Maria Stefania Masini, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, via della Vite N.7; Consorzio Evolve, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Stancanelli, Giuseppe Stancanelli, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18;

per la riforma

della dispositivo di sentenza del TAR TOSCANA - FIRENZE :Sezione II n. 00005/2008, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il Cons. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti gli avvocati Colarizi, Lenoci, per delega dell'Avv. Iaria, Masini e Mazzarelli, per delega dell'Avv. Stancanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando 26.6.2006, approvato con delib. Dir. Gen. 21.6.2006 n. 770 e pubblicato il 29 giugno 2006, l'Estav-Sud est indiceva una procedura ristretta

(appalto concorso) per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione presso l'Az. Osp. Universitaria Senese, lotto 1, (base d'asta € 7.500.000,00), l'Az. USL 7 di Siena lotto 2 (base d'asta € 7.660.000,00) e l'Az. USL 9 Grosseto, lotto 3 (base d'asta 10.950.000,00) per la durata di mesi 36 con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio con avvio della prestazione del servizio entro 60 giorni dall'aggiudicazione; nel disciplinare di gara, all'art. 7, si stabiliva quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta più vantaggiosa, prevedendo 40 punti per il prezzo e 60 punti per la qualità.

Alla selezione erano invitate molte imprese tra le quali la Ricorrente soc. coop. per az. Di Cavriago R.E. (gestore uscente in ATI con Controinteressata Service per l'Az. U.S.L. 7 Siena ed Az. USL 9 Grosseto), che presentava la propria offerta per i lotti 2 e 3, classificandosi – comunque – soltanto al 4° posto con punti 82,07 per il lotto 2 – Az. U.S.L. 7 Siena, aggiudicato al Consorzio Evolve con punti 95,22, nonché al 2° posto con punti 88,61 per il lotto 3 – Az. U.S.L. 9 Grosseto, aggiudicato alla Pedus Service s.r.l. con punti 98,50.

Con deliberazione 21.6.2007 n. 936 il Direttore generale ESTAV-Sud Est, preso atto dei verbali di gara dai quali emergeva che per il lotto 2 il Consorzio Evolve aveva presentato un'offerta economica pari ad € 7.659.234,00 e per il lotto 3 la Controinteressata Service s.r.l. aveva presentato una offerta economica pari ad € 10.238.250,00, disponeva l'aggiudicazione provvisoria a favore delle due suddette imprese, con inizio del servizio il 1 luglio 2007, riservandosi di provvedere all'aggiudicazione definitiva della gara successivamente al completamento delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle suddette imprese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Avverso tale aggiudicazione provvisoria, limitatamente ai lotti 2 e 3, nonché avverso il bando di gara e l'art. 8 della lettera d'invito, la determinazione Estav-Sud Est 30.11.2006 n. 1489 di nomina della commissione ed altri atti di gara, la

Ricorrente soc. coop. per az. proponeva gravame avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.

Si costituivano in giudizio nel luglio 2007 ESTAV – Sud est e l'aggiudicataria provvisoria Controinteressata Service s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente presentava successivamente tre atti recanti motivi aggiunti, l'ultimo dei quali preordinato all'annullamento della aggiudicazione definitiva.

Con la decisione in epigrafe indicata il ricorso della società Ricorrente coop. p.a. è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto.

La predetta pronuncia è stata impugnata avanti questo Consiglio di Stato.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Le doglianze proposte dall'appellante riguardano: la composizione della Commissione giudicatrice, l'attività della stessa con peculiare riguardo sia alle modalità di apertura dei plichi e di conseguente conoscenza delle condizioni contrattuali proposte, sia alla decisione di demandare adempimenti di rilievo ad un gruppo di lavoro costituito dalla Commissione stessa sia alla asseritamente illegittima formulazione di sub criteri nei quali è stata data rilevanza ad elementi riferibili alle qualità soggettive dell'offerente e non già alla sua proposta progettuale.

Sono state altresì prospettate questioni inerenti l'ammissibilità del ricorso nei confronti dell'aggiudicazione provvisoria nonché le metodiche di subentro e di affidamento del servizio all'impresa aggiudicataria, ritenute dall'appellante contrarie a precisi canoni normativi.

Di queste ultime questioni va sgombrato il campo rilevando, quanto all'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria che la questione non presenta più alcun interesse per chi la propone, essendosi radicata conformemente la lite in merito alla aggiudicazione definitiva.

Quanto alle modalità con le quali quest'ultima è stata eseguita (con particolare riferimento al mancato rispetto della tempistica imposta dall'articolo 10 c. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sufficiente rilevare che tale precetto non si applica ad appalto bandito prima della entrata in vigore di quel provvedimento legislativo, come è nel caso di specie, risalendo il bando dal quale è scaturita la controversia al giugno del 2006, mentre a' sensi dell'articolo 253 del medesimo Codice dei contratti pubblici, la normativa in esso contenuta si applica alle procedure bandite dopo il 1° luglio di quello stesso anno.

Considerazioni analoghe consentono di respingere il primo motivo, dedicato a dimostrare come la composizione di quattro membri della Commissione sia contraria sia alle prescrizioni normative sia a criteri di carattere generale.

Relativamente a questi ultimi è agevole osservare che, se così fosse, non avrebbero ragion d'essere le regole, pure presenti nell'ordinamento sia amministrativo sia giudiziario (ed applicate come criterio di chiusura ogni qualvolta se ne imponga la necessità), che assegnano, nell'evenienza della parità di voti all'interno di un collegio, la preferenza alla soluzione votata dal Presidente.

A prescindere da questo generale profilo, è comunque certo che nessuna disposizione prescriveva per gli appalti di servizi, antecedentemente all'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (non applicabile, come rilevato, alla presente vicenda), la formazione di una commissione giudicatrice in numero dispari.

Il precetto valeva invece per gli appalti di lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 21, c. 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Secondo l'appellante tale disposizione è stata interpretata da questa Sezione come codificazione di un principio immanente nell'ordinamento generale e, per questo, estensibile anche alla materia degli appalti di servizi.

Le affermazioni di questa Sezione sono state tuttavia estese, dall'interpretazione fornita dall'appellante, ben oltre gli ambiti e le finalità perseguite, come è agevole dedurre dalla lettura della invocata pronuncia C.d.S., V, 18 marzo 2004, n. 1408, secondo la quale “pur in mancanza, nel settore degli appalti di servizi, di una espressa disposizione concernente la composizione della commissione giudicatrice, questa, avendo anche in detto settore il compito di valutare la qualità del servizio offerto, deve essere composta, almeno prevalentemente, da persone fornite di specifica competenza tecnica o munite di qualificazioni professionali che tale competenza facciano presumere.”

Mancano, conseguentemente, i riferimenti al numero dei membri della commissione, mentre dall'ordinamento costituzionale e dai principi di buon andamento e imparzialità discende la regola della specifica e necessaria competenza tecnica e della peculiare qualificazione professionale dei componenti di organo di valutazione nell'ambito dei servizi.

Va, in definitiva, ribadito quanto enunciato da C.d.S., IV, 12 maggio 2008, n. 2188 che ha affermato di non ravvisare” ragioni che autorizzino a discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui le disposizioni di dettaglio contenute nell'art. 21 della legge nr. 109 del 1994, in materia di nomina e composizione delle Commissioni di gara negli appalti di lavori, non sono automaticamente applicabili a quelli di servizi e forniture (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2006, nr. 3579; sez. VI, 22 novembre 2005, nr. 6519; id. 12 novembre 2003, nr. 7251; sez. V, 10 giugno 2002, nr. 3207; sez. VI, 3 dicembre 1998, nr. 1648).

Ciò discende, secondo l'avviso di gran lunga prevalente, dal carattere eccezionale delle disposizioni in oggetto (sia quelle relative al numero e alle modalità di scelta dei componenti la Commissione, sia quella che impone che detta nomina avvenga dopo la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti): e, difatti, anche laddove il citato art. 21 è stato considerato espressione di un principio generale, ciò

si è fatto limitatamente alla disposizione secondo cui i membri della Commissione devono essere in maggioranza esperti del settore cui afferisce l'oggetto di gara, e non certo anche in riferimento alle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute nella medesima norma.”

Non consegue favorevole scrutinio neppure la doglianza inerente la modalità di apertura dei plichi, che sembra suggerire una elusione non proprio lecita della disciplina della trasparenza.

E' sufficiente, per fugare ogni dubbio sul comportamento della Commissione, la piana lettura del verbale di gara 18 dicembre 2006, come esattamente osservato dal Giudice di prime cure: l'organo di valutazione, infatti, ha aperto esclusivamente le buste A recanti la documentazione amministrativa, mentre la busta B e quella C sono state solo visionate all'esterno per constatare “la presenza dei plichi contenenti la documentazione tecnica, rinviando il controllo della sua completezza a fase successiva”.

Parimenti infondata è la contestazione relativa alla violazione delle regole della trasparenza per avere la Commissione scomposto i criteri di valutazione indicati nella lettera di invito in sub criteri del tutto nuovi e manipolativi della volontà cristallizzata nella lex specialis della gara.

Giova, in primo luogo, rilevare come tali sub criteri siano stati predisposti dalla Commissione prima dell'apertura delle offerte tecniche, come peraltro confermato dal gruppo di lavoro chiamato ad analizzare la documentazione e il progetto organizzativo operativo delle imprese concorrenti.

Le predette griglie di analisi trovano peraltro nel bando e negli atti connessi riferimento sostanziale, essendo le medesime null'altro che specificazione dei criteri ivi indicati.

Basta, al riguardo, scorrere quanto precisato nella lettera d'invito Estav sud-est a pagine 5 e 6 per accertare come i sub criteri non siano altro che una riproduzione

lievemente più estesa di una serie di elementi compiutamente elencati nell'ambito della documentazione tecnica richiesta alle imprese interessate alla gara.

Sulla base di questa considerazione vengono meno tutti i profili connessi al rispetto, da parte della stazione appaltante, dei principi del diritto comunitario, essendo ben evidente come la piena conoscenza, da parte delle imprese partecipanti, dei criteri di valutazione (come enunciati nella lettera d'invito) costituisce anche legittimazione per una previsione e applicazione di sottocriteri che trovino in quelli piena rispondenza logica (Corte di Giustizia CE 24 gennaio 2008 in C- 352/06).

Va, infine, respinta la doglianza con la quale si deduce che i su indicati sottocriteri avrebbero innovato sulla metodica valutativa, trasferendo il sindacato di conformità e convenienza tecnica dal profilo oggettivo a quello soggettivo (dovendo premiarsi la progettualità e non certo la struttura in quanto tale dell'offerente).

Per negare ingresso a tale motivo è sufficiente rilevare come l'elemento del progetto di gestione in parola fosse considerato (nella citata lettera d'invito) nella specifica prefigurazione di sistema organizzativo nel quale dovevano essere indicati la struttura e l'organigramma aziendale, l'appartato logistico ed informatico proposto per l'appalto, ivi compresi i servizi integrati con indicazione almeno del numero delle persone che l'offerente intende impiegare nello svolgimento del servizio, la relativa qualifica ed il monte orario.

Tutti questi elementi, ancorché preordinati al progetto gestionale, richiedono per la loro ponderazione l'indicazione espressa ed esauriente di aspetti organizzativi.

Questi ultimi vengono riguardati dalla lettera d'invito non già come elementi qualificanti il soggetto erogatore del servizio bensì quali caratteristiche obiettive del progetto di gestione e, per questa ragione, ne connotano le qualità specifiche.

Alla stregua delle considerazioni appena svolte l'appello va respinto.

Tenuto conto del susseguirsi di diverse discipline relative alla specifica materia nell'arco temporale tra la pubblicazione del bando e le operazioni di gara, sembra equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe lo respinge. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D'Agostino, Consigliere, Estensore

Marco Lipari, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione